



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 17 agosto 2018

Anno XLIX - N. 82



### ***Prodotti tipici, Uva fragola.***

L'uva fragola comprende una varietà di uve derivate dalla "Vitis labrusca" di origine nordamericana, che si distinguono per il sapore molto dolce della polpa e per il profumo intenso e penetrante che viene comunemente chiamato "volpino". La più diffusa è la varietà di uva nera, introdotta in Italia intorno al 1825, dalla cui vinificazione si ottiene un prodotto con bassa gradazione alcolica, dal sapore gradevole e stabile per almeno un anno. Per effetto di una legge del 1931, ne è consentita la sola denominazione di "fragolino" e non di "vino", riservata esclusivamente ai prodotti ricavati dall'uva della "Vitis vinifera" o vite europea, di qualità superiore. Attualmente l'uva fragola si può coltivare solo per il consumo da tavola e familiare. Viene spesso utilizzata come ornamento di giardini e porticati, i tralci sono lunghi e di colore rosso. Ha una buona produttività, resiste al gelo e a terreni umidi delle zone montane ed essendo robusta non ha bisogno di particolari cure.

*(Maria Pastrello)*

---

### **Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

Deliberazione n. 15 del 31 luglio 2018.  
Approvazione dell'Assestamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020. 491

### **Agricoltura**

#### **AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA**

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 949 del 02 agosto 2018  
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 1  
"Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", tipo di intervento 1.2.1, attivata  
con delibera del CdA del GAL PATAVINO n. 12 del 27/03/2018. Approvazione della  
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità. 492

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 950 del 02 agosto 2018  
PSR 2014/2020 GAL PATAVINO - PSL 2014/2020 - Misura 16 "Cooperazione" Tipo di  
intervento 16.4.1. "Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte", attivata con delibera  
del CdA del Gal Patavino n. 14 del 27 marzo 2018 - Approvazione delle graduatorie di  
ammissibilità e finanziabilità. 493

### **Ambiente e beni ambientali**

#### **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

Provvedimento 23 luglio 2018  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "«Quartiere Giardino»  
di Marghera", sita nel comune di Venezia. 494

Provvedimento 23 luglio 2018  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Bosco del Merlo in  
località Lison", sita a Portogruaro (Venezia). 498

Provvedimento 23 luglio 2018  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Zona della foce del  
Tagliamento", sita nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia). 501

Provvedimento 23 luglio 2018  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate "Zona a nord e a sud  
del territorio sito nel comune di Belluno", site nel comune di Belluno. 504

Provvedimento 23 luglio 2018  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Dolomiti di Fanes-  
Sennes", sita nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno). 508

Provvedimento 23 luglio 2018  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Intero territorio  
comunale di Mezzane di Sotto", sita nel comune di Mezzane di Sotto (Verona). 511

Provvedimento 23 luglio 2018  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Area a nord del  
Giardino Querini e ad est dell'Ospedale civile", sita nel comune di Vicenza. 514

(Codice interno: 376119)

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

**Provvedimento 23 luglio 2018****Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Zona della foce del Tagliamento", sita nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).**

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "*Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89*";

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44 recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*";

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*";

VISTA la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) denominata "*Zona della foce del Tagliamento*", di cui al verbale della seduta della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Venezia del 19 luglio 1966, come da quest'ultima individuata con identificazione catastale al C.T., foglio 51, particelle 2 e parzialmente 3 fino alla distanza di mt. 280 del confine fra il foglio 50 e 51 e delimitata nell'elaborato grafico allegato al medesimo verbale, affissa all'albo pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) in data 13 agosto 1966, per i 90 giorni successivi;

Viste le osservazioni di cui alla nota del Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori del Demanio e dei Materiali del Genio - Divisione 11 Sezione I prot. 41199 del 6 giugno 1973, con cui si forniva parere negativo considerati i riflessi che l'imposizione di tale vincolo avrebbe potuto comportare per le esigenze militari cui l'area era destinata all'epoca;

Viste le ulteriori osservazioni di cui alla nota del Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori del Demanio e dei Materiali del Genio - Divisione 11 Sezione I prot. 419113 del 12 ottobre 1976, con cui si rappresentava quanto segue: "[...] *la zona in oggetto è tuttora necessaria per le esigenze di addestramento dei reparti dell'A.D. Circa l'imposizione del vincolo panoramico sulla zona della foce del Tagliamento non può che confermarsi il parere espresso con foglio 6/6/73, n. 411999*", e le osservazioni di cui alla nota del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti prot. 51713124 del 17 dicembre 1976, con cui: "[...] *si rende noto che con foglio n. 419113 in data 12 ottobre u.s. che si unisce in copia, il citato Dicastero nel precisare che l'area di cui trattasi è tuttora necessaria per le esigenze di addestramento dei reparti dell'AD. ha confermato il parere negativo all'imposizione del vincolo panoramico in parola, già espresso con nota n. 411999 in data 6/6/1973 inviata a codesta Amministrazione. In relazione a quanto sopra premesso, questo Ministero pur non avendo, per quanto di competenza, nulla in contrario all'imposizione del vincolo medesimo, non è in grado di poter controfirmare il relativo decreto*";

VISTA la nota dell'allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e storici - Divisione II prot. 1570 del 5 aprile 1977 in cui si chiedeva alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto di "*confermare se è sufficiente aggiungere al decreto, così come da tempo ormai stilato, la semplice dichiarazione di «esclusione della zona demaniale marittima» oppure delimitare più dettagliatamente l'area vincolata del lato mare*";

VISTA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

CONSIDERATA l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 25 gennaio 2018 del Comitato Tecnico per il Paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;

CONSIDERATO che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 6022 del 2 maggio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

VISTA la nota prot. 6040 del 2 maggio 2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

VISTA la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

CONSIDERATO l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che quota parte dell'area risulta attualmente sottoposta *ope legis* all'art. 142, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che, pertanto, viene meno la necessità di quanto suggerito dall'allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e storici - Divisione II con nota prot. n. 1570 del 5 aprile 1977;

CONSIDERATO che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Venezia, nella seduta del 19 luglio 1966:

*"in virtù dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 n. 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, per il motivo che la zona stessa, oltre ad offrire più punti di vista accessibili al pubblico, rappresenta effettivamente un vasto quadro di bellezza naturale dovuto alle numerose e rigogliose essenze arboree marittime";*

VISTA la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, co. 2, lett. g) del D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

RITENUTO, pertanto, che l'area denominata "*Zona della foce del Tagliamento*", sita nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), come individuata nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere a) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

#### DICHIARA

che l'area denominata *Zona della foce del Tagliamento*, sita nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere a) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte Terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'elaborato grafico e il verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Venezia, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione al Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

La presente dichiarazione sarà trascritta presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente della Commissione regionale Arch. Corrado Azzollini

#### ELENCO ALLEGATI

1. Verbale della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Venezia del 19 luglio 1966
2. Elaborato grafico originario della proposta

-----

#### AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it), nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.